



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 123 DEL 20/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie da cui risulta la necessità di procedere all'approvazione di tariffe e scadenze relative al versamento della tassa rifiuti per l'anno 2026;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026" e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

RICHIAMATA la deliberazione n..... adottata in questa stessa seduta con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2026/2029;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. ... in data

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) annuale e giornaliera dovute dai contribuenti del Comune di Jesi per l'anno 2026, come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, assicurando in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario;
- 3) di confermare che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale per l'anno 2026 è suddiviso in due rate fissate (C.C. n. 70 del 30.04.2026) il 30 giugno 2026 (acconto) ed il 1° dicembre 2026 (saldo a conguaglio), la prima rata d'acconto è quantificata in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dovuto applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno precedente; la seconda rata corrisponde al saldo della tassa dovuta applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno di riferimento, tenuto conto di quanto già versato in acconto;
- 4) di dare atto che il pagamento della TARI giornaliera è da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla normativa disciplinante il prelievo per il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019;
- 5) di dare atto che gli importi dovuti per le tre componenti perequative saranno contemplati nella rata a saldo in scadenza il giorno 1 dicembre 2026;
- 6) di inviare la presente deliberazione e le allegate tariffe al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e seguenti, del Decreto-Legge n.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- 1) l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato il tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) a decorrere dall'anno 2014, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- 2) l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 2020) ha abolito la IUC a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI, che restano quindi in vigore;

PREMESSO altresì che la Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42 – interviene in modo strutturale sul calendario degli adempimenti degli Enti Locali in materia di TARI. La norma modifica, infatti, le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026;

PRESO ATTO che tale intervento legislativo mira a rendere più coerenti e sostenibili i tempi di predisposizione dei documenti tariffari, tenendo conto della complessità delle attività istruttorie, del ruolo degli Enti territorialmente competenti e dei passaggi di validazione previsti dal metodo tariffario vigente;

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale: a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; b) trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;
- l'articolo 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013, che fa esplicitamente salva la predetta potestà regolamentare degli Enti Locali anche in ambito TARI;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con D.C.C. n. 106 del 24 giugno 2021, in attuazione del comma 682 della stessa Legge n. 147/2013, come modificato con D.C.C. n. 63 del 27 aprile 2023;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive la copertura integrale, attraverso le tariffe TARI, dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, commi 527 e 528, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), tra le altre cose, le funzioni di «*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento*»;

VISTE, in particolare:

Classifica 4.3; Fascicolo N.1647/2025

- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano economico Finanziario;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 7.787.299,00;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano economico finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente, Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2, conclusa con esito positivo, come da Determinazione del Direttore n. 129 del 06.07.2026;

VISTE le risultanze del suddetto PEF, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate relative alla componente di costo variabile:

- i costi fissi sono rappresentati, in particolare, dai costi generali, da quelli sostenuti per l'erogazione di servizi indivisibili resi a beneficio dell'intera collettività (quale il lavaggio e lo spazzamento delle strade) nonché dagli investimenti per le opere e dagli ammortamenti;
- i costi variabili sono, invece, direttamente correlati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che con specifica deliberazione consiliare è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2026/2029;

RICHIAMATO, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe finali da applicarsi ai contribuenti, il Regolamento comunale TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013;

VISTO, quindi, il sopracitato D.P.R. n. 158/1998, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, al fine di determinare le tariffe finali, i costi risultanti dal PEF vanno, in primo luogo, ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, tra cui il suddetto D.P.R. ed il citato MTR-3 definito da ARERA;

RITENUTO quindi necessario ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non

domestiche, tenendo conto sia della composizione del gettito dell'ultimo ruolo della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani, come peraltro già suggerito dal D.P.R. n. 158/1999, sia della stima dei rifiuti prodotti da ciascuna tipologia di utenza (determinata in base ai coefficienti "k");

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999 relativi, rispettivamente, al calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 158/1999, i calcoli, rispettivamente:

(i) della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, (ii) della parte fissa per le utenze non domestiche e (iii) della parte variabile per le stesse utenze non domestiche, sono effettuati sulla base dei seguenti coefficienti, da determinarsi entro gli intervalli di riferimento contenuti nel medesimo Decreto:

- i. coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (Kb);
- ii. coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (Kc);
- iii. coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd);

RITENUTO pertanto di determinare tali coefficienti entro i suddetti rispettivi intervalli di riferimento;

TENUTO CONTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 662 e seguenti, della Legge n. 147/2013 i Comuni applicano la TARI in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo non superiore al 100%;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

DATO ATTO che la delibera ARERA n. 386/2023 ha stabilito che, dal 1 gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – applicano alle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi per la gestione:

- dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
- della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza;

DATO ATTO altresì atto che con delibera 133/2025, pubblicata il 1° aprile 2025, ARERA ha disciplinato in ossequio al DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, le modalità di finanziamento e gestione del bonus sociale Tari, introducendo dal 1 gennaio 2025 una ulteriore componente perequativa tariffaria UR3a, pari a 6,00 euro/utenza applicata a tutte le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata a generare un gettito perequativo nazionale, da versare alla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali), la quale provvederà al rimborso all'ente;

ACCERTATO CHE:

- con la delibera 355/2025/R/rif l'Autorità ha infatti definito le modalità operative necessarie per consentire l'erogazione automatica del bonus sociale rifiuti a sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione;
- Il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico);
- i dati utili per applicare lo sconto saranno disponibili solo nell'anno successivo a quello di presentazione dell'ISEE, pertanto nel 2026 sarà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE sotto soglia nel 2025;

RITENUTO pertanto di dover approvare le tariffe della TARI annuale e giornaliera relative all'anno 2026, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate in applicazione delle tariffe di cui sopra ed il totale delle entrate tariffarie per l'anno precedente rispetta il limite di crescita di cui al citato MTR-3;

CONSIDERATO, in conclusione, che le tariffe allegate sono state sviluppate sulla base dei costi indicati nel suddetto PEF per l'anno 2026, così come validato dall'ATA. In particolare, al totale dei costi definiti in € 7.863.826,00 sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 pari ad € 76.527,00 (Contributo MIUR ex art. 33 bis DL 248/2007). Di seguito si riportano i totali del piano tariffario (€ 7.787.299,00) suddivisi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche e costi fissi e costi variabili:

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
UTENZE DOMESTICHE	2.236.130,00	2.475.186,00
UTENZE NON DOMESTICHE	1.459.952,00	1.616.030,00
TOTALI	3.696.082,00	4.091.216,00

VISTI, poi, per quanto attiene alle scadenze di pagamento del tributo in oggetto:

- l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che *«Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale»*;
- l'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, a norma del quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre per le scadenze fissate successivamente a tale data l'imposta è versata a saldo, con eventuale conguaglio su quanto già versato, sulla base degli atti applicabili per l'anno di riferimento;
- l'articolo 22 del sopracitato Regolamento comunale TARI, il quale demanda la fissazione delle scadenze di pagamento ad apposita deliberazione di Consiglio Comunale;

ACCERTATO che sono state stabilite le scadenze di pagamento della TARI "annuale" per l'anno 2026, con atto deliberativo C.C. n. 70 del 30.04.2026, fissandole al 30 giugno e al 1

dicembre;

TENUTO CONTO, inoltre, che il pagamento della TARI “giornaliera” è da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, decorrente dall'anno 2021;

PRESO ATTO che l'ATA ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 5/2022, ai sensi della delibera ARERA n. 15/RIF/2022 recante *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, ad adottare lo schema regolatorio “I” tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di performance, e che il Comune in qualità di Gestore della Tariffa, ha provveduto ad adeguarsi;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

TENUTO CONTO, infine, che a norma dell'art. 13, commi 15 e seguenti del Decreto-Legge n.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, condizione integrativa della loro efficacia;

RITENUTA la competenza dell'organo consiliare in relazione alla presente deliberazione, ai sensi della sopracitata normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) annuale e giornaliera dovute dai contribuenti del Comune di Jesi per l'anno 2026, come riportate nell'allegato “A” alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, assicurando in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario;
3. di dare atto che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale per l'anno 2026 è suddiviso in due rate, fissate con atto C.C. n. 70 del 30.04.2026 al 30 giugno 2026 (acconto) ed al 1° dicembre 2026 (saldo a conguaglio), la prima rata d'acconto è quantificata in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dovuto applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno precedente; la seconda rata corrisponde al saldo della tassa dovuta applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno di riferimento, tenuto conto di quanto già versato in acconto;
4. di dare atto che il pagamento della TARI giornaliera è da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla normativa disciplinante il prelievo per il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019;
5. di dare atto che gli importi dovuti per le tre componenti perequative saranno contemplati nella rata a saldo in scadenza il giorno 1 dicembre 2026;

6. di inviare la presente deliberazione e le allegate tariffe al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e seguenti, del Decreto-Legge n.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
7. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile

Paola Piccioni

(Atto firmato digitalmente)